



## **A.S.D. BASKETBALL SISTERS**

Via L.Manara, 43 41013 Castelfranco Emilia (Mo)

Cod. Fip 055896 C.F./PIVA 04049230362 e-mail: info.b.sisters@gmail.com

<https://www.basketballsisters.com>

# **MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - D. LGS. 39/2021**

## **CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE**

- 1 Finalità e Principi fondamentali
- 2 Quadro normativo
- 3 Definizioni
- 4 Ambito di applicazione

## **CAPITOLO 2 - AFFILIATA**

- 5 Identificazione dell'Affiliata
- 6 Aree di rischio

## **CAPITOLO 3 - PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NONCHÉ DI CONTRASTO AI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE**

- 7 Protocollo sessioni di allenamento
- 8 Protocollo trasferte/raduni/ritiri
- 9 Protocollo gare ufficiali
- 10 Protocollo centri estivi
- 11 Protocollo visite mediche e fisioterapiche

## **CAPITOLO 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI**

- 12 Procedura di nomina
- 13 Requisiti
- 14 Durata
- 15 Attività

## **CAPITOLO 5 - PROCEDURE DI SEGNALAZIONE**

- 16 Oggetto e contenuto delle segnalazioni
- 17 Destinatari della segnalazione
- 18 Modalità di segnalazione
- 19 Tutela della riservatezza
- 20 Diffusione

## **CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

- 21 Attività di formazione interna
- 22 Attività di diffusione del Modello

## **CAPITOLO 7 - SISTEMA DISCIPLINARE**

- 23 Sistema disciplinare
- 24 Comportamenti sanzionabili
- 25 Sanzioni
- 26 Procedura

## **CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

## CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE

### Art. 1 – Finalità e Principi Fondamentali

**1.1** Il presente documento stabilisce le misure per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione basata su etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché per le ragioni indicate nel D. Lgs. n. 198/2006 relativo ai Tesserati, specialmente se minori, all'interno della ASD BASKETBALL SISTERS

**1.2** Il diritto fondamentale dei Tesserati è essere trattati con rispetto e dignità, garantendo la protezione da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione, come stabilito dal D. Lgs. n. 198/2006. La tutela è assicurata indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, status finanziario, origine, capacità fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati è di primaria importanza e prevale sul risultato sportivo.

**1.3** Il presente documento costituisce il complesso delle Linee Guida e dei Principi ai quali la Società e tutti i suoi Tesserati sono tenuti ad adeguarsi al fine di perseguire:

- a) La promozione dei diritti precedentemente menzionati;
- b) La promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che garantiscano la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specialmente dei minori, assicurando l'uguaglianza, l'equità e valorizzando le diversità;
- c) La consapevolezza dei Tesserati riguardo ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e protezioni;
- d) L'identificazione e l'implementazione di adeguate misure, procedure e politiche di salvaguardia da parte della Società, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIP, al fine di ridurre i rischi di comportamenti lesivi dei diritti, soprattutto nei confronti dei Tesserati minori;
- e) La gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di abusi, violenza e discriminazione, garantendo la protezione dei segnalanti;
- f) L'informazione dei Tesserati, inclusi i minori, sulle misure e le procedure di prevenzione e contrasto agli abusi, alla violenza e alla discriminazione, con particolare enfasi sulle procedure di segnalazione;
- g) La partecipazione della Società e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FIP e da altri enti di promozione sportiva nel contesto delle politiche di salvaguardia adottate;
- h) Il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano, con qualsiasi ruolo o titolo, all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di salvaguardia della Società.

**1.4** Il presente documento aderisce alle disposizioni del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e del D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alle direttive emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, nonché alla Safeguarding Policy della FIP e alle relative Linee Guida.

## **Articolo 2 - Quadro normativo**

Il D. lgs. n. 39/2021 ha introdotto l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Il medesimo decreto ha introdotto inoltre l'obbligo per le Affiliate di adottare, entro dodici mesi dall'emanazione delle Linee Guida, un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida dei rispettivi Enti di Affiliazione, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del D. lgs. n. 39/2021. L'art. 33, comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, ha previsto la designazione da parte delle società e associazioni sportive di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha disciplinato i contenuti delle Linee Guida da adottare, nonché la figura del Safeguarding Officer. L'Osservatorio Permanente CONI ha emanato i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione fornendo indicazioni sui contenuti minimi che detti modelli e codici etici devono possedere. La Federazione Italiana Pallacanestro ha emanato in data 31 Agosto 2023 le Linee Guida, ai sensi del D. lgs. n. 39/2021, alle quali le Affiliate devono conformarsi, aggiornate in data 17 giugno 2024.

### Articolo 3 - Definizioni

<b>ATLETA</b>	Il soggetto che esercita l'attività sportiva quale tesserato presso un'associazione o società sportiva affiliata ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI o, nei casi in cui sia consentito, tesserato direttamente presso uno degli Enti di Affiliazione.
<b>ABUSO PSICOLOGICO</b>	Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.
<b>ABUSO FISICO</b>	Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore <i>performance</i> sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
<b>MOLESTIA SESSUALE</b>	Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
<b>ABUSO SESSUALE</b>	Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.

<b>NEGLIGENZA</b>	Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato
<b>INCURIA</b>	La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell'atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
<b>ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA</b>	L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell'atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
<b>BULLISMO, CYBERBULLISMO</b>	Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
<b>COMPORAMENTI DISCRIMINATORI</b>	Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
<b>SESSIONE DI ALLENAMENTO</b>	L'attività sportiva svolta dall'atleta, sotto la direzione ed il controllo dell'Affiliata, per mezzo dello staff tecnico di quest'ultima, al di fuori di competizioni ufficiali.
<b>RADUNI, RITIRI</b>	Sessioni di allenamento svolte in una o più giornate.
<b>TRASFERTE</b>	Tutti gli spostamenti degli atleti ai fini di allenamento, raduni, ritiri o competizioni ufficiali.
<b>GARE UFFICIALI</b>	Competizioni ufficiali.

<b>STAFF</b>	L'allenatore, gli accompagnatori, i dirigenti, i medici, i fisioterapisti ed altri collaboratori dell’Affiliata.
<b>AFFILIATA</b>	Associazione o società sportiva associata a un Ente di Affiliazione
<b>SAFEGUARDING OFFICER</b>	Ai sensi dell’articolo 4 della delibera CONI n. 255 del 25 luglio 2023, è il soggetto che vigila sull’adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta di cui al D. lgs. n. 39/2021, sulla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
<b>SAFEGUARDING OFFICE</b>	Ai sensi dell’articolo 4 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è un organismo formato da almeno tre membri, con la funzione di svolgere le stesse mansioni richieste al <i>Safeguarding Officer</i> .
<b>RESPONSABILE PREVENZIONE ABUSI, VIOLENZE, DISCRIMINAZIONI</b>	Ai sensi dell’articolo 33 comma 6 del D. lgs. n. 36/2021 e dell’art. 3 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è il soggetto che tutte le ASD e SSD devono nominare, entro l’1 luglio 2024, ed ha il compito di vigilare e ricevere segnalazioni da parte di tesserati, dirigenti, tecnici e atleti di situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio (art. 12, 13 e 14 Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, dell’Osservatorio CONI).

#### **Articolo 4 - Ambito di applicazione**

Sono tenuti al rispetto del presente documento i seguenti soggetti:

- a. I tesserati presso la Società;
- b. Tutti coloro che svolgono attività lavorativa o di volontariato per conto della Società;
- c. Tutti coloro che, in qualsiasi forma, hanno rapporti con la Società.

Tutti i tesserati dello staff della Società che saranno a contatto con gli atleti dovranno fornire il certificato di antipedofilia e l’autodichiarazione circa l’assenza di precedenti penali e carichi pendenti

## **CAPITOLO 2 – L’AFFILIATA**

### **Articolo 5 - Identificazione dell’Affiliata**

Denominazione: ASD BASKETBALL SISTERS

C.F./P.IVA: 04049230362

Codice Fip: 055896

Dati di contatto: info.b.sisters@gmail.com

Descrizione delle attività sportive praticate e dei risultati ottenuti:

La società è stata costituita il 29/11/2022 e pratica la disciplina sportiva di pallacanestro esclusivamente femminile dalle categorie giovanili alla serie B. i risultati sportivi ottenuti nel suo anno sportivo di attività 2023 2023 sono stati:

Titolo Regionale Serie B e playoff nazionali per promozione in serie A2

Under 19 Titolo Regionale , finali nazionali di categoria

Under 17 Spareggi interzona e finali nazionali di categoria

Under 16 Titolo Regionale FIP 3x3 e finali Nazionali

### **Articolo 6 – Aree di rischio**

SESSIONI DI ALLENAMENTO

TRASFERTE/RADUNI/RITIRI

GARE UFFICIALI

CENTRI ESTIVI/CAMP

VISITE MEDICHE/FISIOTERAPICHE

### Articolo 7 - PROTOCOLLO SESSIONI DI ALLENAMENTO

Obiettivo: Garantire l'integrità fisica e morale degli atleti durante le sessioni di allenamento, nonché favorirne la crescita e lo sviluppo in un ambiente sano e inclusivo.

Ambiti di operatività:

- a. Sede, logistica e comunicazione delle sessioni di allenamento
- b. Aree spogliatoi e docce
- c. Svolgimento delle sessioni di allenamento
- d. Termine delle sessioni allenamento

(a) Sede, logistica e comunicazione delle sessioni di allenamento

a.1 Gli allenamenti si svolgono presso le seguenti palestre:

- Palazzetto dello sport via L.Manara 43 Piumazzo Mo
- Palazzetto dello Sport "A.Predieri" Via Antonio Predieri, Manzolino Mo
- Palestra "Cupole" via Palestro Castelfranco Emilia Mo
- Palestra Via Ghiarelle, 324, 41018 San Cesario sul Panaro Mo
- Palazzetto "P. Impastato" Viale dei Martiri, 4A, Bazzano Bo
- Palestra Cervelati Largo Ugo Foscolo, Calcara Bo

a.2 Gli atleti raggiungono l'impianto in autonomia. Ove ciò non sia possibile, si occupano della logistica degli atleti per il raggiungimento dell'impianto almeno due membri dello staff dell'Affiliata.

a.3 L'Affiliata gestisce l'organizzazione delle attività relative alle sessioni di allenamento tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, solo previo consenso degli atleti ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dall'Affiliata.

(b) Aree spogliatoi e docce

L'Affiliata organizza gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare:

- (i) locali separati tra uomini e donne;
- (ii) locali separati tra lo staff e gli atleti, o laddove non sia possibile, l'utilizzo dei predetti locali in momenti diversi;
- (iii) laddove sia possibile la separazione delle singole postazioni doccia;
- (iv) l'accesso esclusivo agli atleti e al personale dell'Affiliata, o allo staff medico in caso di urgenza.

(c) Svolgimento delle sessioni di allenamento

L'atleta, nel corso della sessione di allenamento, non rimane mai in compagnia di un solo membro dello staff. Gli allenamenti individuali, se svolti, prevedono la presenza dell'allenatore e di almeno un altro membro dello staff, di genere diverso dal primo ove possibile. Nel caso non sia possibile garantire la presenza dell'allenatore unitamente a un altro membro dello staff, l'allenamento individuale deve avvenire in un luogo accessibile a terzi. Salvo esigenze connesse all'utilizzo dell'impianto, gli allenamenti sono pubblici.

(d) Termine delle sessioni di allenamento

Al termine delle sessioni di allenamento, gli atleti lasciano l'impianto in autonomia. Ove ciò non sia possibile, si occupano della logistica di rientro dall'impianto almeno due membri dello staff dell'Affiliata.

## **Articolo 8 - PROTOCOLLO TRASFERTE/RADUNI/RITIRI**

Obiettivo Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso della trasferta/raduno/ritiro.

### Ambiti di operatività

- a. Pianificazione, comunicazione e inizio
- b. Svolgimento
- c. Conclusione

(a) Pianificazione, comunicazione e inizio

a.1 L'Affiliata programma la trasferta/raduno/ritiro individuando orario e data di inizio e fine, luogo di incontro (cd. meeting point) nonché le altre modalità di svolgimento.

a.2 La convocazione avviene indicando data, ora e luogo del meeting point, nelle seguenti modalità: tramite gruppo WhatsApp.

a.3 All'inizio della trasferta:

(i) tutti gli atleti partono dal meeting point unitamente all'allenatore e ad un altro membro dello staff;

(ii) in alternativa, gli atleti raggiungono in autonomia la sede della trasferta/raduno/ritiro.

a.4 È fatto divieto ad un solo membro dello staff dell'Affiliata di occuparsi della logistica per il raggiungimento del meeting point.

a.5 L'Affiliata gestisce l'organizzazione delle attività relative alla trasferta tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, solo previo consenso degli atleti ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dall'Affiliata.

(b) Svolgimento: Partenza e ritorno: avvengono tramite autovetture appartenenti a genitori o pulmino della società.

Gli atleti sia singolarmente, sia in gruppo, sono accompagnati durante il viaggio da due o più membri dello staff.

Pernottamento: la sistemazione per il pernottamento è organizzata per genere, tenendo in ogni caso separati gli allenatori dagli atleti. È fatto divieto ad allenatori e ad altri membri dello staff di entrare nelle stanze degli atleti, salvo che per casi di necessità ed urgenza, da gestirsi da parte di due o più membri dello staff.

c) Conclusione: La trasferta/raduno/ritiro cessa:

- per le ipotesi di cui alla lett. a.3 (i), al rientro presso il meeting point;
- per le ipotesi di cui alla lett. a.3 (ii), al termine delle attività sportive previste.

È fatto divieto ad un solo membro dello staff dell’Affiliata di occuparsi della logistica per il rientro degli atleti.

## **ARTICOLO 9 – Protocollo Gare**

Obiettivo Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso delle gare.

Ambiti di operatività

- a. Sede, logistica e comunicazione
- b. Aree spogliatoi e docce
- c. Svolgimento
- d. Termine

(I) Gare in casa Si applica tutto quanto previsto al precedente art.7 (protocollo sessioni di allenamento),

(II) Gare in trasferta Si applica tutto quanto previsto al precedente art 8 (protocollo trasferte/raduni/ritiri).

## **ARTICOLO 10 - Protocollo Centri Estivi/Camp**

Obiettivo Garantire la tutela della salute, dignità, parità e rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione.

Ambiti di operatività

- a. Sede, logistica e comunicazione
- b. Aree spogliatoi e docce
- c. Svolgimento
- d. Termine

(a) Sede, logistica e comunicazione

- a.1 Il Centro estivo/Camp si svolge presso palestre, campi all’aperto e piscine.

a.2 Gli iscritti si recano presso la sede del Centro estivo/Camp con organizzazione autonoma. Ove ciò non sia possibile, si occupano della logistica degli iscritti per il raggiungimento della sede almeno due membri dello staff dell’Affiliata.

a.3 È vietato creare un gruppo Whatsapp direttamente con gli iscritti U13. Per gli iscritti maggiori di anni 13 occorre il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), fermo il rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dall’Affiliata.

(b) Aree spogliatoi e docce

Si applica tutto quanto previsto al precedente art 7 lettera b) (protocollo allenamenti)

(c) Svolgimento Durante lo svolgimento delle attività previste dal Centro estivo, gli iscritti sono seguiti da due o più membri dello staff. Nel caso in cui sia previsto il pernottamento, si applica previsto al precedente art. 8, lettera b) (protocollo trasferta)

(d) Termine Si applica tutto quanto previsto al precedente art. 7 lettera, d) (protocollo allenamenti)

## **Articolo 10 - Protocollo sulle visite mediche e fisioterapiche**

Obiettivo Garantire e tutelare il rispetto della dignità, riservatezza ed integrità degli atleti durante le visite mediche/fisioterapiche.

Ambiti di operatività

a. Sede della visita e logistica

b. Svolgimento della visita

(a) Sede della visita e logistica: Le visite mediche/fisioterapiche si svolgono presso l’infermeria della palestra. Gli atleti raggiungono la sede della visita e rientrano in autonomia. È fatto divieto al medico/fisioterapista e allo staff dell’Affiliata di occuparsi della logistica ai fini dell’espletamento della visita.

(b) Svolgimento della visita Il medico/fisioterapista nell’esercizio dell’attività professionale si conforma al proprio codice di condotta deontologico e al Codice di Condotta dell’Affiliata. Le visite si svolgono in un ambiente idoneo a garantire la riservatezza dell’atleta e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il medico/fisioterapista evita qualsiasi rapporto con gli atleti al di fuori della propria attività professionale, non condividendo con gli stessi alcuno spazio (spogliatoi, stanze, auto ecc...).

## **CAPITOLO 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI**

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'Affiliata ha nominato in data 18/09/2024, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La predetta nomina è pubblicata sulla homepage del sito internet dell'Affiliata (o affissa presso la sede della medesima), nonché comunicata al Responsabile federale delle politiche di safeguarding ed alla Federazione Sportiva nazionale di riferimento.

L'Affiliata comunica al Responsabile qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello e/o che presenti elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini a carico di tesserati per reati contro la persona;
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dall'Affiliata;
- Eventuali segnalazioni ricevute dai tesserati;
- Eventuali procedimenti avviati dalla procura federale a carico dei tesserati per reati contro la persona;

### **Articolo 12 - Procedura di nomina**

La nomina viene effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Affiliata.

### **Articolo - 13 Requisiti**

Il Responsabile possiede i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, anche rispetto all'organizzazione sociale;
- competenza nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: il Responsabile deve avere conoscenze specifiche in relazione alla normativa di riferimento, anche al fine di verificare il rispetto del Modello;
- continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

### **Articolo 14 Durata**

Il Responsabile resta in carica per 4 anni

### **Articolo 15 - Attività**

- 1) Al Responsabile sono demandate le seguenti attività:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste.
- Verificare l'efficacia del Modello nel prevenire i comportamenti illeciti.
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti del Modello richiesti, promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento.
- Assicurare i flussi informativi di competenza.
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati.
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello.
- Gestire le procedure di segnalazione.
- Coordinarsi con il Responsabile federale e garantire il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni.
- Effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate, anche tenendo conto delle disposizioni del Codice di Condotta adottato.
- Documentare per iscritto ogni attività posta in essere (riunioni, ispezioni, segnalazioni).

2) Nell'espletamento delle attività, il Responsabile ha la facoltà di:

- Accedere alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso.
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.
- Disporre che i Responsabili dell'Associazione forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste

Il Responsabile può essere convocato in qualsiasi momento dall'Affiliata e può, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

## **CAPITOLO 5 – PROCEDURE DI SEGNALAZIONE**

### **Articolo 16 - Oggetto e contenuto delle segnalazioni**

Possono essere oggetto di segnalazione tutte le condotte di violenza fisica e psicologica, molestia, discriminazione e ogni tipologia di abuso come descritta nelle Linee Guida Federali ai sensi del D. lgs. n. 39/2021 e dall'art. 3, co. 5 e 6, dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell'Osservatorio CONI, commesse nell'ambito dell'attività sportiva.

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (c.d. Segnalante), con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Federazione; la segnalazione può essere anche anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (c.d. Segnalato);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

### **Articolo 17 - Destinatari della segnalazione**

Le segnalazioni di cui al precedente articolo 16, nonché quelle relative alla violazione del presente Modello e del Codice di Condotta, sono trasmesse direttamente al Responsabile di cui al capitolo precedente.

### **Articolo 18 - Modalità di segnalazione**

La segnalazione viene effettuata tramite mail al seguente indirizzo:  
[avv.davidefazzi@studiogollinifazzi.it](mailto:avv.davidefazzi@studiogollinifazzi.it) accessibile solo dal Responsabile.

Il Responsabile gestisce tempestivamente la segnalazione, eventualmente ascoltando anche i segnalanti e facendo ogni verifica necessaria.

Salvi i casi di manifesta infondatezza della segnalazione, questa viene trasmessa al Safeguarding federale e, se competente, all'Autorità giudiziaria.

L'esito della segnalazione viene comunicato al Segnalante.

## **Articolo 19 - Tutela della riservatezza**

In ogni fase della procedura, è tutelata la riservatezza del Segnalante e, in generale, di chi abbia:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding, affinché non siano esposti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

## **Articolo 20 - Diffusione**

L'Affiliata diffonde tale procedura di segnalazione presso tutti i tesserati pubblicando il Modello e tutte le relative informazioni per procedere alla segnalazione sul sito [www.basketballsisters.com](http://www.basketballsisters.com)

## **CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

### **Articolo 21 - Attività di formazione interna**

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall'Associazione.

L'Affiliata organizza corsi di formazione e di aggiornamento annuali in materia di safeguarding.

Il programma di formazione adottato deve rispettare i seguenti requisiti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'Associazione;
- presentare contenuti differenziati in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'Affiliata;

L'Associazione organizza periodicamente eventi formativi inerenti all'inclusione e la parità di genere, la prevenzione dei disturbi alimentari e psicologici, la prevenzione di abusi, discriminazioni e violenze in ambito sportivo.

L'Affiliata cura la documentazione e le evidenze delle sessioni formative tenute, prevedendone almeno una annuale.

L'Affiliata distribuisce ai propri tesserati materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, alla sensibilizzazione alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

### **Articolo 22 - Attività di diffusione del Modello**

L'Associazione adotta tutte le misure possibili per diffondere e pubblicizzare le proprie politiche di safeguarding.

Il Modello e il Codice di Condotta sono affissi presso la sede dell'Affiliata e pubblicati sulla rispettiva homepage unitamente al nominativo e ai contatti del Responsabile di cui all'articolo 4.

Al momento del tesseramento l'Affiliata informa il tesserato dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.

Al momento della stipula di accordi e contratti con i collaboratori non tesserati (es.. medici), l'Affiliata li informa dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.

## **CAPITOLO 7- SISTEMA DISCIPLINARE**

### **Articolo 23 - Sistema disciplinare**

Le violazioni al Regolamento e al Codice di Comportamento possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei destinatari interessati, anche a prescindere dall'instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato.

La valutazione disciplinare può inoltre non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale, potendo tale valutazione riguardare anche comportamenti che semplicemente infrangono le regole procedurali e d'azione previste dal Modello e tuttavia non ancora costituenti reato.

Il tipo e l'entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, dal C.D.A., su proposta del Responsabile, in proporzione alla gravità delle mancanze, in base ai seguenti criteri generali di valutazione di maggiore o minore gravità del fatto e della colpevolezza individuali:

- a) dolo o colpa della condotta inosservante;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello ricoperto, di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) responsabilità esclusiva o con altri che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- e) professionalità e personalità del soggetto, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari sarà ispirata ai principi di autonomia (rispetto all'eventuale processo penale), tempestività, immediatezza, proporzionalità ed equità.

### **Articolo 24 - Comportamenti sanzionabili**

Fermi restando gli obblighi definiti dalle norme vigenti ed applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono, a titolo esemplificativo, elencati di seguito in ordine di gravità crescente:

- a) violazione di regole o di procedure interne adottate in attuazione del Modello o ivi contenute (ad es., omissione di comunicazioni o false comunicazioni al Responsabile, ostacolo all'attività del Responsabile, omissione di controlli, etc.);
- b) violazione di prescrizioni del Codice di condotta;
- c) comportamenti diretti al compimento di uno o più reati di rilevanza per il decreto.

### **Articolo 25 - Sanzioni**

In caso di accertata violazione del Modello da parte dei destinatari, il CDA, su proposta del Responsabile, può applicare le sanzioni di seguito elencate, secondo i suindicati criteri della proporzionalità:

- I) RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO
- II) SOSPENSIONE DALL'INCARICO CON CORRELATIVA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE E/O DEL COMPENSO SE PREVISTO

- III) LICENZIAMENTO
- IV) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE E CONSEGUENTE RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI
- V) PROPOSTA DI RADIAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI

La sanzione è comunicata al destinatario a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Articolo 26 - Procedura.**

I procedimenti disciplinari per gli illeciti di cui all'art. 24 sono instaurati d'ufficio o su istanza del soggetto interessato o su istanza del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato dinnanzi al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può svolgere l'attività istruttoria ritenuta opportuna, svolgere audizione e acquisire documentazione anche audio – video. Salvo che la segnalazione risulti di particolare complessità, il procedimento si conclude nel termine di trenta giorni dal suo avvio. L'avvio della procedura e i suoi esiti sono comunicati al Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato, al Responsabile federale ed alla Procura Federale ove di competenza.

#### **CAPITOLO 8 – Disposizioni Finali**

Il presente documento viene revisionato dal Consiglio di Amministrazione della Società con cadenza almeno quadriennale, nonché ogni volta che sia necessario per recepire eventuali nuove disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, modifiche ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, nonché eventuali integrazioni alle normative della FIP.

## **AGGIORNAMENTO**

L' Affiliata è responsabile dei contenuti del presente Modello organizzativo, della sua emanazione, della sua attuazione e del suo aggiornamento.

L'Affiliata si avvale del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, Sig. Davide Fazzi.

Data di implementazione

Approvato da:

Firma:

**REVISIONE E CONTROLLO** L'Affiliata, coadiuvata dal Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, è responsabile della revisione periodica.

Il Modello viene aggiornato con cadenza almeno quadriennale e anche anticipatamente laddove siano necessarie modifiche e integrazioni dovute a disposizioni di Legge, indicazioni fornite dal CONI, nonché siano intervenuti cambiamenti nella struttura o nell'organizzazione delle attività della Società. Annualmente il Consiglio direttivo dell'Affiliata valuta l'efficacia delle misure adottate eventualmente sviluppando e adottando un piano di azione per risolvere le criticità. Data Revisione Approvata da  
Oggetto della revisione